



COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA	
N. 1436/15	di Protocollo
13-03-15	
Risposta n.	

Comuni di: Cantalupo in Sabina, Casperia, Collecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci Sabino, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone.

ENTE CAPOFILO: COMUNE DI POGGIO MIRTEO

Prot. n. 3052 del 6 marzo 2015

Determinazione del responsabile dell'Ufficio di Piano n. 16 del 3 marzo 2015. All. A

Avviso pubblico

per la concessione di contributi finalizzati al contrasto del

DISAGIO ABITATIVO

Tipologia A – integrazione parziale o totale del canone di locazione

Anno 2014

Vista la Legge n. 431/98;

Vista la Legge Regionale n. 38/96;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 470/13;

Vista la Determinazione della Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Scurezza e Sport n. G05811 del 20/12/2013;

Visti il Piano Distrettuale di intervento per il sostegno abitativo (d'ora in poi indicato come "Piano") ed il relativo Regolamento approvati in data 18 marzo 2014 così come successivamente modificati dal comitato dei sindaci nella seduta del 25 settembre 2014;

Visto il Piano Sociale di Zona 2014 – Sottomisura 6.2;

Considerato che la Regione Lazio in data 16 febbraio 2015 ha trasferito le risorse assegnate per la prima annualità ai sensi della DGR 136/2014;

Premesso

Che la Regione Lazio ha assegnato al Comune di Poggio Mirteto, in qualità di Comune capofila del Distretto Sociale della Bassa Sabina, la somma di € 129.845,00 per la concessione di contributi finalizzati al contrasto del disagio abitativo.

Che la gestione di tale fondo è regolato, secondo le indicazioni regionali, dallo specifico Piano Distrettuale e dal relativo Regolamento generale sopra citati.

Che il suddetto Piano individua due distinte tipologie di interventi:

- A. Interventi di integrazione parziale o totale del canone previsto da regolare contratto di locazione;
- B. Interventi di ospitalità, sistemazione temporanea o altra natura in ragione delle necessità nel caso di situazioni di emergenza sociale grave o in seguito ad accadimenti non prevedibili di durata limitata.

Considerato che, in ottemperanza al suddetto Regolamento generale, il Comitato dei Sindaci nella seduta del 18 marzo 2014 ha assegnato agli interventi di tipologia A per l'integrazione del canone di locazione la somma di € 100.000,00;

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento generale, limitatamente agli interventi di tipologia A, il Comune capofila del Distretto Sociale della Bassa Sabina emana un

avviso pubblico in cui tra l'altro sono resi noti: i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso all'intervento, le modalità di presentazione delle richieste e la documentazione necessaria, l'ammontare dei contributi concedibili, le informazioni generali sul procedimento di valutazione e sulle modalità di pubblicizzazione delle graduatorie.

SI RENDENOTO

Art. 1

Soggetti destinatari e requisiti per l'accesso ai contributi

Possono presentare domanda per l'attivazione di un intervento di tipologia A. (Interventi di integrazione parziale o totale del canone previsto da regolare contratto di locazione), **relativo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2014**, tutti i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea o apolide se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n.40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 e successive modifiche ed integrazioni;
- residenza anagrafica in uno dei Comuni compresi nel Distretto Sociale della Bassa Sabina;
- che il richiedente, e i componenti il nucleo familiare dello stesso, non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alloggio, o assegnatari di alloggio ERP, idoneo alle proprie esigenze in relazione alla composizione del nucleo familiare;
- essere titolari di regolare contratto di locazione, debitamente registrato, di una abitazione coincidente con la residenza anagrafica;
- non essere conduttori di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 (Abitazione signorile), A/7 (Abitazioni in villini), A/8 (Abitazione in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminente pregio artistici o storici);
- avere un reddito annuo calcolato con il metodo ISEE.fsa non superiore al doppio del reddito minimo vitale definito dall'INPS per l'anno di riferimento arrotondato per eccesso al centinaio di euro. Per il 2014 il reddito minimo vitale annuo è fissato dall'INPS in € 6.524,44, pertanto il limite di reddito ISEE.fsa entro il quale si ha diritto a richiedere l'accesso all'intervento A. è fissato in € 13.100,00.

La determinazione dell'ISEE fsa risulta dalla seguente formula:

$$\text{ISEE.fsa} = (\text{ISEE} \times \text{coeff. nucleo} + \text{canone annuo}) / \text{coeff. nucleo.}$$

Art. 2

Entità massima del contributo

L'ammontare del contributo di sostegno non può superare il canone di locazione relativo all'annualità 2014 e comunque la somma complessiva di € 3.600,00 in un anno per nuclei familiari fino a 4 componenti, elevata a € 5.000,00 per nuclei familiari con almeno 5 componenti.

Art. 3

Modalità di accesso

I cittadini che intendono richiedere il contributo devono compilare l'apposito modulo di domanda, disponibile presso:

- l'Ufficio Servizi Sociali di uno dei Comuni del Distretto;
- scaricabile dal sito internet del Distretto Sociale della Bassa Sabina (www.bassasabinasociale.it);

I richiedenti allegano alla domanda redatta, pena l'esclusione, ai sensi del DPR n. 445/2000:

- Copia integrale della Dichiarazione e dell'Attestazione ISEE del nucleo familiare ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- Copia conforme del contratto di locazione in corso di validità registrato all'Agenzia delle Entrate;
- Visura catastale da cui risulti la categoria dell'abitazione;

- Autocertificazione della composizione del nucleo familiare quale risultante dallo stato di famiglia;
- Copia del documento d'identità del richiedente e per i cittadini non comunitari e apolidi il permesso o la carta di soggiorno;
- Eventuali certificazioni di invalidità superiore al 67%, o certificazioni di struttura sanitaria pubblica della condizione di non autosufficienza;
- Qualora il richiedente, o uno dei componenti il nucleo familiare, sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di alloggio, non idoneo alle esigenze del nucleo familiare: relazione asseverata da un tecnico abilitato attestante le motivazioni di tale inidoneità;
- Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente che potrà essere ammessa alla valutazione a giudizio insindacabile della commissione di cui all'art. 6.

La domanda debitamente firmata dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 24 aprile 2015 presso l'Ufficio protocollo del Comune di Poggio Mirteto o presso l'ufficio protocollo il proprio Comune di residenza che si farà carico di inoltrarla tempestivamente al Comune capofila.

Art. 4

Motivi di esclusione

Non saranno ammesse alla valutazione di merito le richieste:

- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art. 1;
- pervenute oltre il termine perentorio fissato al precedente art. 3;
- carenti della firma autografa del richiedente;
- carenti dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili;
- prive della copia di un documento di identità in corso di validità;
- prive di uno dei documenti elencati all'art. 3.

Art. 5

Istruttoria delle domande e ricorso

Le domande pervenute sono esaminate da una apposita commissione composta ai sensi del successivo art. 6 che ne valuta l'ammissibilità o la sussistenza di motivi di esclusione.

La stessa commissione esamina le richieste ammissibili e stila la graduatoria provvisoria sulla base dei criteri di valutazione definiti al successivo art.7.

La commissione assegna i contributi in ordine di posizionamento in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Valuta l'opportunità di assegnare i contributi anche in misura inferiore a quella concedibile al fine di ampliare la platea dei beneficiari garantendo tuttavia l'efficacia dell'intervento di sostegno.

La graduatoria provvisoria e quella definitiva degli aventi diritto alla concessione dei contributi di sostegno abitativo sono pubblicate per almeno 15 giorni all'albo pretorio dei Comuni del Distretto e sul sito istituzionale del Comune capofila e del Distretto sociale della Bassa Sabina.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria nei modi descritti costituisce la sola modalità di comunicazione ai richiedenti degli esiti dell'istruttoria. Eventuali richieste di riesame possono essere presentati al Comune capofila di Poggio Mirteto entro giorni 10 dall'ultimo giorno di pubblicazione della stessa graduatoria.

Art. 6

Commissione

La commissione per l'istruttoria delle domande è composta dal responsabile dell'Ufficio di Piano o suo delegato, da un'assistente sociale del Servizio sociale distrettuale, indicata dal coordinatore

dello stesso, e da 3 responsabili dei Servizi sociali di altrettanti Comuni del Distretto, individuati per sorteggio tra coloro i quali abbiano manifestato la propria disponibilità a farne parte.

Qualora non vi sia alcuna manifestazione di disponibilità da parte dei suddetti responsabili, o questa sia insufficiente, la composizione della commissione è determinata, o integrata, dal responsabile dell'Ufficio di Piano.

Art.7

Criteri di valutazione per la formazione della graduatoria

Ad ogni domanda è assegnato un punteggio individuato secondo i seguenti criteri.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, di cui massimo 20 per carichi familiari e massimo 80 per la situazione economica equivalente ponderata con il coefficiente familiare e il canone di locazione (ISEE.fsa).

Per l'attribuzione dei punteggi di valutazione delle singole situazioni familiari si procede come segue:

a) carichi familiari:

- per ogni componente: punti 2;
- in più per ogni componente di minore età o ultrasettantacinquenne: punti 1;
- in più per ogni componente di qualsiasi età disabile o non autosufficiente (per entrambi invalidità superiore al 67%): punti 2;
- in più in caso di nucleo monoparentale con figli minorenni o non autosufficienti: punti 3.

Il massimo assegnabile per ogni nucleo familiare è di punti 20.

b) reddito familiare ISEE.fsa

Il limite di reddito per l'accesso agli interventi di sostegno è pari al doppio del reddito minimo vitale Inps arrotondato per eccesso al centinaio di euro. Per il 2014 tale limite è fissato a € 13.100,00. Il massimo dei punti da assegnare per ogni nucleo è pari a punti 80.

Formula per l'assegnazione del punteggio:

$$(13.100 - \text{ISEE.fsa del nucleo familiare}) \times 80 / \text{limite di reddito dell'anno di riferimento}$$

per il 2014: $(13.100 - \text{ISEE.fsa del nucleo familiare}) \times 80 / 13.100,00$

Art. 8

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo assegnato in sede di graduatoria definitiva è erogato con apposito atto del responsabile dell'Ufficio di Piano.

Il contributo può essere liquidato in uno o più ratei fino ad un massimo di 4, in seguito a presentazione delle ricevute di pagamento relative al contratto di locazione.

Su richiesta dell'assegnatario del contributo e in caso di gravi difficoltà economiche certificate dal servizio sociale o in caso di incolpevole morosità uguale o superiore a 3 mensilità tale da comportare il rischio di avvio di una procedura di sfratto, può essere erogata una anticipazione del contributo che a seguito di cessione del debito da parte del beneficiario è liquidata direttamente al locatario dell'abitazione a condizione che quest'ultimo dimostri l'interruzione delle eventuali procedure di sfratto già avviate.

Art. 9

Autocertificazioni, controlli e sanzioni

Nei casi di dichiarazioni false rese al fine di ottenere indebitamente l'attivazione degli interventi di cui al presente regolamento, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

Il nucleo che beneficia del sostegno abitativo, decade dal provvedimento con cui si è concesso tale sostegno quando in sede di controllo sulle autocertificazioni siano riscontrate dall'Ufficio competente difformità non sanabili con il ravvedimento operoso oppure abbia perduto i requisiti per l'assegnazione del contributo.

L'amministrazione si riserva di procedere con ogni mezzo al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Art. 10

Trattamento dei dati personali e sensibili

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. si comunica che i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento.

Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e informatico.

Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda.

In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Art. 11

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.

Per ulteriori informazioni:

Servizio sociale presso il Comune di residenza

ufficiodipiano@bassasabinasociale.it

www.bassasabinasociale.it

Il responsabile ad interim dell'Ufficio di Piano

(Roberto Sardo)

documento firmato digitalmente



Firmato da
sardo roberto